

L'accertamento del maggior PREU (PRelievo Erariale Unico) e la responsabilità solidale del concessionario

di [Giovambattista Palumbo](#)

Pubblicato il 5 Gennaio 2019

Il concessionario di rete è individuato sempre come debitore per il PREU sulle somme giocate su apparecchi di rete muniti di nulla-osta. Assoggettate al pagamento del PREU sono anche le giocate su apparecchi privi di nulla-osta o oggetto di esercizio qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. In caso di maggior prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o dal concessionario di rete

FISCO & GIOCHI

Il concessionario di rete è individuato sempre come debitore per il PREU (PRelievo Erariale Unico) sulle somme giocate su apparecchi di rete muniti di nulla osta.



E l'art. 39-quater comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 assoggetta al pagamento del PREU anche le giocate su apparecchi privi di nulla osta o oggetto di esercizio qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. La norma nella versione della norma applicabile dal 1/1/2007 al 4/8/2009 si disponeva che, in caso di maggior prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui sia stato rilasciato il nulla osta, restando comunque responsabili in solido, per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.

La **Corte di Cassazione**, con la [Sentenza n. 15454 del 13/06/2018](#), ha affrontato uno dei pochi casi arrivati in sede di **legittimità in materia di Preu**.

Nella specie, la **Commissione Tributaria Regionale di Milano**, respingendo l'appello proposto dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva **annullato tre avvisi di accertamento riguardanti il PREU** (prelievo erariale unico), emessi dalla medesima Amministrazione, per l'anno 2008, nei confronti di un soggetto concessionario per l'attivazione, conduzione e gestione operativa della rete per la gestione telematica degli apparecchi di intrattenimento e divertimento di cui all'[art. 110, comma 6, TULPS](#).

Gli avvisi di accertamento erano stati emessi a seguito di controlli della Guardia di Finanza su apparecchi di intrattenimento e divertimento, dai quali era risultato che **detti apparecchi avevano "trasmesso all'Amministrazione, in**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento